

COMUNE DI CORNEGLIANO LAUDENSE
PROVINCIA DI LODI

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE
ASSESTAMENTO GENERALE

ESERCIZIO 2020

L'ORGANO DI REVISIONE
DOTT. GIAN LUIGI BROCCHI

COMUNE DI CORNEGLIANO LAUDENSE

Parere del 31.07.2020

OGGETTO: PARERE ASSESTAMENTO GENERALE

ESERCIZIO 2020

Il Revisore Unico del Comune di Cornegliano Laudense, nominato in forza di delibera consiliare n. 28 del 27.11.2017,

PREMESSA

In data 08.05.2020 il Consiglio Comunale, con Delibera n. 4, ha approvato il bilancio di previsione 2020-2022 ed il Documento Unico di Programmazione (DUP);

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione il Consiglio Comunale ha approvato la seguente variazione di bilancio: Delibera n. 15 del 29.06.2020

La Giunta ha altresì effettuato le seguenti variazioni di sua competenza ai sensi dell'art.175 TUEL:

- Delibera n. 27 del 6.04.2020;
- Delibera n. 35 del 27.05.2020;
- Delibera n. 48 del 17.06.2020;
- Delibera n. 49 del 24.06.2020.

In data 29.06.2020 il Consiglio Comunale ha approvato il Rendiconto 2019 deliberazione n. 11.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo **193 del TUEL** prevede che:

“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il **31 luglio di ciascun anno**, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui”.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.”

L'articolo **175 comma 8** del TUEL prevede che “mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il **31 luglio di ciascun anno**, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”.

Il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.

Pur tuttavia, appurato che:

- **L'art. 107, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, come da ultimo modificato dall'art. 106, comma 3-bis, del decreto legge 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020, in considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantità delle risorse disponibili per gli enti locali, proroga al 30 settembre 2020 il termine per la salvaguardia degli equilibri di bilancio prevista dall'art. 193 del d.lgs. 267/2000 senza tuttavia prorogare il termine per l'assestamento generale di bilancio;**
- **la FAQ di Arconet n. 41 del 15 luglio 2020 precisa che “A seguito del rinvio al 30 settembre 2020 delle verifiche sugli equilibri, la funzione dell'assestamento del bilancio di previsione può essere limitata all'adeguamento del bilancio alle risultanze del rendiconto approvato entro il 30 giugno**

2020, quali l'utilizzo dell'avanzo o l'applicazione del disavanzo di amministrazione. In ogni caso, l'adempimento dell'assestamento di bilancio ovviamente non riguarda gli enti che non hanno ancora approvato il bilancio di previsione. A seguito della verifica degli equilibri, gli enti dovranno apportare al bilancio di previsione 2020-2022 tutte le variazioni necessarie per consolidare gli equilibri di bilancio 2020-2022";

il Revisore prende atto che l'Ente intende provvedere all'assestamento di bilancio ai sensi dell'art. 175, comma 8, del d.lgs. 267/2000 secondo le indicazioni fornite dalla Commissione Arconet, rinviando a successivo provvedimento da adottarsi entro il 30 settembre 2020 la salvaguardia degli equilibri generali di bilancio.

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Revisore Unico prende atto che, il Comune, attraverso la deliberazione di assestamento di bilancio, l'Ente provvede a:

- recepire sul bilancio 2020-2022 le risultanze del Rendiconto 2019 approvato;
- apportare al bilancio di previsione 2020-2022 alcune variazioni ritenute necessarie per adeguare gli stanziamenti all'andamento della gestione,

Ottenendo le seguenti risultanze finali:

COMUNE DI CORNEGLIANO LAUDENSE

EQUILIBRIO VARIAZIONI - ESERCIZIO 2020

ENTRATA		USCITA	
Variazioni in +	Variazioni in -	Variazioni in +	Variazioni in -
43.000,00	0,00	55.947,29	12.947,29
		Maggiori Entrate + Minori Uscite 55.947,29	
		Minori Entrate + Maggiori Uscite 55.947,29	
		Differenza 0,00	

E rileva che, con la Variazione di cui sopra, permangono gli equilibri, sono rispettati i vincoli di finanza pubblica ed è garantito il saldo positivo di cassa.

CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, atteso il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, il Revisore Unico,

dato atto che l'Ente intende rimandare la verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio a separato provvedimento da adottarsi entro il 30 settembre c.a. in virtù di quanto disposto dall'art. 107, co.2, D.L. n.18/2020 e successive modificazioni e come precisato dalla FAQ Arconet n.41/2020,

esprime parere favorevole

sulla proposta di deliberazione relativa all'assestamento di bilancio.

Letto, confermato, sottoscritto.

Quinzano d'Oglio, lì 31.07.2020

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Gian Luigi Brocchi

(documento firmato digitalmente)